|  |
| --- |
| Parte III.6Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (CEEAG)[[1]](#footnote-2) Sezione 4.11. – Aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull'energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica |

*La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti gli aiuti di Stato di cui alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (in appresso "CEEAG").*

*La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.11 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente, allorché sarà disponibile.*

*Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.*

|  |
| --- |
| **Sezione A: Sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate** |

1. **Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate**
2. Indicare se si tratta di una nuova misura o di una modifica di una misura esistente. Se si tratta di una modifica, fornire informazioni dettagliate sulle modifiche apportate al regime.

1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi ambientali dell'Unione che la misura intende sostenere.

1. Indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni sul mercato interno.

1. **Entrata in vigore e durata**
2. Se non sono già state indicate nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), specificare:
   1. Per un regime di aiuti:
      * la data prevista di entrata in vigore del regime;

…………………………………………………………………………...

* + - la durata del regime[[2]](#footnote-3).

…………………………………………………………………………...

* 1. Per gli aiuti individuali: la data (prevista) di concessione dell'aiuto (promessa di aiuto) e la data di pagamento (data del primo pagamento se sono previsti diversi pagamenti successivi):

…………………………………………………………………………………………..

1. **Beneficiari**
2. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.

1. Indicare l'ubicazione del (potenziale) beneficiario o dei (potenziali) beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).

1. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.

1. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. il punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.

1. **Bilancio e finanziamento della misura o delle misure**
2. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima[[3]](#footnote-4).

1. Poiché la misura riguarda un prelievo, specificare se:
   1. il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;

* 1. lo sgravio dal prelievo è finanziato aumentando il prelievo di altri consumatori;

* 1. il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;

* 1. il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.

|  |
| --- |
| **Sezione B: Valutazione della compatibilità dell'aiuto** |

|  |
| --- |
| *Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica* |

|  |
| --- |
| Contributo allo sviluppo di un'attività economica ed effetto di incentivazione |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.11.1 della CEEAG.*

1. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del TFUE devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando l'aiuto incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento verso lo sviluppo di un'attività economica perseguita dall'aiuto e se il cambiamento di comportamento non si verificherebbe in assenza di tale aiuto.

1. Spiegare in che modo il meccanismo di sgravio dai prelievi incentiva le imprese ammissibili a evitare il rischio di trasferimento delle imprese al di fuori dell'Unione in regioni in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose o incoraggia l'elettrificazione dei processi di produzione in linea con il punto 400 della CEEAG.

1. Indicare in quale parte della base giuridica (o del progetto di base giuridica) si riflette tale considerazione.

|  |
| --- |
| Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.*

Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.

|  |
| --- |
| *Condizione negativa: l'aiuto non può alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse* |

|  |
| --- |
| *Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi* |

|  |
| --- |
| Necessità di un intervento in materia di aiuti di Stato e adeguatezza dell'aiuto |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.11.2 e al punto 413 della CEEAG.*

1. Il punto 403 della CEEAG si applica agli sgravi dai prelievi sul consumo di energia elettrica che finanziano obiettivi energetici e ambientali. Per ciascuno dei prelievi per i quali si prevede di concedere sgravi, fornire una descrizione completa e dettagliata della natura, della portata e delle modalità di applicazione dei prelievi, spiegando il funzionamento pratico del sistema di prelievi (funzionamento del regime e autorità che concede l'aiuto) e facendo riferimenti dettagliati al quadro normativo (base giuridica).

1. In particolare, fornire informazioni su quanto segue:
2. la finalità di ciascun prelievo (spiegando come vengono utilizzate le entrate derivanti da ciascun prelievo);

1. come e su chi è addebitato il prelievo; quale sia la base per l'addebito del prelievo a un'impresa; la metodologia di calcolo dell'aliquota del prelievo; se, perché e in che modo si applicano aliquote di prelievo diverse per i diversi soggetti obbligati; a quale frequenza e su quali basi è revisionata l'aliquota di prelievo;

1. descrivere i vari soggetti coinvolti nella fissazione e nella revisione del prelievo, nonché quelli coinvolti nella riscossione delle entrate derivanti dal prelievo;

1. descrivere il funzionamento del sistema di riscossione e ridistribuzione dei prelievi;

1. fornire i dati annuali più recenti sulle aliquote di prelievo applicate e sulle entrate totali derivanti. Se disponibili, fornire proiezioni per il futuro.

1. Il punto 404 della CEEAG stabilisce che gli Stati membri devono includere tutti gli sgravi da eventuali più prelievi sull'energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica in un unico regime e informare la Commissione dell'effetto cumulativo di tutti i prelievi ammissibili e di tutti gli sgravi proposti.
2. Confermare che tutti gli sgravi dai prelievi da concedere in base alla sezione 4.11 della CEEAG rientrano nella misura notificata e che eventuali sgravi futuri dei diversi da quelli contemplati saranno notificati mediante una modifica della misura notificata.

1. Sulla base degli ultimi anni e delle eventuali proiezioni, fornire informazioni sull'effetto cumulativo di tutti i prelievi pertinenti (sia in termini assoluti che relativi, rispetto ai costi complessivi dell'energia elettrica e ai prelievi, agli oneri e alle imposte complessivi sull'energia elettrica) e dei relativi sgravi per i beneficiari nell'ambito del regime notificato.

1. Descrivere se l'aiuto previsto dalla misura notificata assumerà la forma di uno sgravio ex ante dai prelievi, di un importo di compensazione ex post (rimborso) o di una combinazione delle due opzioni. Nella risposta si prega di inserire riferimenti specifici alla base giuridica (o al progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3).

1. A norma del punto 413 della CEEAG, se l'aiuto è concesso sotto forma di sgravi dai prelievi, confermare:
   1. l'esistenza di un meccanismo di controllo ex post;

* 1. che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1º luglio dell'anno successivo. Indicare dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica).

1. A norma dell'ultima frase del punto 413 della CEEAG, se l'aiuto è concesso sotto forma di rimborso, confermare che è calcolato sulla base dei livelli osservati di consumo di energia elettrica e, se del caso, del valore aggiunto lordo nel periodo di applicazione dei prelievi ammissibili.

|  |
| --- |
| Ammissibilità |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.11.3.1 (punti da 405 a 407) della CEEAG.*

1. Il punto 405 della CEEAG definisce i settori ad alta intensità di energia elettrica "ad alto rischio" (lettera a)) e "a rischio" (lettera b)). Al fine di verificare la conformità al suddetto punto, confermare che tutti i settori ammissibili ad alta intensità di energia elettrica "a rischio" e "ad alto rischio" nell'ambito della misura notificata sono elencati nelle relative parti dell'allegato I della CEEAG e fornire in allegato al presente modulo gli elenchi dei settori NACE livello 4 "a rischio" e "ad alto rischio" ammissibili all'aiuto nell'ambito della misura, indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3).

1. Il punto 406 della CEEAG stabilisce che un settore o sottosettore[[4]](#footnote-5) che non figura nell'allegato I sarà ugualmente considerato ammissibile a condizione che soddisfi i criteri di ammissibilità di cui al punto 405. Se si prevede di concedere l'aiuto nell'ambito della misura notificata anche a settori e/o sottosettori che non figurano nell'allegato I della CEEAG:
2. dimostrare la conformità alla metodologia di cui al punto 405 della CEEAG per ciascun settore e/o sottosettore;

1. fornire in allegato al presente modulo dati rappresentativi del settore o sottosettore a livello dell'Unione[[5]](#footnote-6), verificati da un esperto indipendente e basati su un periodo di tempo di almeno tre anni consecutivi a partire da una data non anteriore al 2013.

1. Descrivere in che modo i richiedenti dovranno dimostrare di operare in un settore ammissibile, indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3).

1. Elencare tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto nell'ambito della misura notificata, indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3). In particolare, spiegare a) se sono esclusi beneficiari o settori e/o sottosettori in linea di principio ammissibili a norma dell'allegato I della CEEAG, b) se esistono ulteriori criteri di ammissibilità applicabili non menzionati nella sezione 4.11 della CEEAG, o c) se sono previsti diversi sgravi dai prelievi per i beneficiari della stessa categoria.

1. In linea con il punto 407, è possibile limitare ulteriormente i beneficiari ammissibili alla misura. In tal caso, spiegare per ciascuna condizione di ammissibilità aggiuntiva la logica alla base e dimostrare che i) la rispettiva condizione si basa su criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e che ii) l'aiuto è concesso, in linea di principio, secondo modalità identiche per tutti i beneficiari ammissibili operanti nello stesso settore, se si trovano in una situazione di fatto simile.

|  |
| --- |
| Proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario per raggiungere il suo obiettivo), compreso il cumulo |

|  |
| --- |
| Proporzionalità dell'aiuto |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.11.3.2 e al punto 407 della CEEAG.*

1. Al fine di dimostrare la conformità alla sezione 4.11.3.2 e al punto 407 della CEEAG, fornire una descrizione completa e dettagliata della metodologia di calcolo degli sgravi dai prelievi applicabili ai beneficiari ammissibili, indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3). In particolare:
2. Indicare il tasso massimo di sgravio dai prelievi applicabile rispettivamente alle imprese attive nei settori "a rischio" e "ad alto rischio".

1. Indicare se la misura notificata prevede, rispetto al punto i., un'ulteriore limitazione dei costi supplementari derivanti dai pertinenti prelievi sull'energia elettrica. In tal caso, indicare anche a) il valore di tali limiti in relazione al valore aggiunto lordo delle imprese attive nei settori "a rischio" e "ad alto rischio" e b) descrivere le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo delle imprese ammissibili attive nei settori "a rischio" e "ad alto rischio".

1. Si prega di confermare che, in ogni caso, gli sgravi non determinano un prelievo inferiore a 0,5 EUR/MWh.

1. Indicare se la misura notificata prevede, in linea con il punto 410 della CEEAG, intensità di aiuto più elevate per le imprese attive in settori "a rischio" che riducono l'impronta di carbonio del loro consumo di energia elettrica.

In caso affermativo:

1. riportare le intensità di aiuto più elevate e confermare le relative condizioni che le imprese interessate devono soddisfare (ossia il 50 % del consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % da uno strumento quale un contratto di compravendita di energia elettrica o almeno il 5 % dalla produzione elettrica nel sito o in prossimità del sito), indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3);

1. descrivere in che modo sarà monitorato il rispetto di tali condizioni e, in caso di monitoraggio ex post, quale sarebbe l'effetto in caso di non conformità da parte di un'impresa.

1. Se del caso, descrivere qualsiasi ulteriore modulazione del tasso di sgravio dai prelievi tra i beneficiari attivi rispettivamente nei settori "a rischio" e "ad alto rischio", indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3). Dimostrare che a) i diversi sgravi dai prelievi si basano su criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e che b) l'aiuto è concesso, in linea di principio, secondo modalità identiche per tutti i beneficiari ammissibili operanti nello stesso settore, se si trovano in una situazione di fatto simile.

|  |
| --- |
| Audit energetici e sistemi di gestione |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.11.3.4 della CEEAG.*

1. In linea con il punto 414 della CEEAG, descrivere in che modo le autorità nazionali verificheranno, nell'ambito della misura notificata, che i beneficiari rispettino l'obbligo di eseguire un audit energetico ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE e indicare dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3).

1. Il punto 415 stabilisce che i beneficiari tenuti a eseguire un audit energetico devono rispettare almeno una delle tre opzioni seguenti: a) attuare le raccomandazioni della relazione di audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento sia di massimo tre anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato, o b) coprire almeno il 30 % del loro consumo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, o c) investire almeno il 50 % degli aiuti in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra. Descrivere in che modo le autorità nazionali monitoreranno, nell'ambito della misura notificata, che i beneficiari tenuti a eseguire un audit energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE si conformino a una o più delle tre opzioni elencate al punto 415 della CEEAG, indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3). In particolare, fornire informazioni dettagliate su ciascuna opzione prevista nella misura notificata:
2. in che modo i beneficiari devono dimostrare la conformità;

1. qual è il termine per conformarsi ai requisiti (ad esempio, per completare gli investimenti pertinenti entro un anno dalla concessione dell'aiuto) e la frequenza con cui i beneficiari devono dimostrare la conformità (ad esempio, su base annuale);

1. come e con quale frequenza è monitorato il rispetto delle condizioni (ad esempio, su base annuale);

1. quali sono le conseguenze della non conformità per i beneficiari (ad esempio, il rifiuto di concedere l'aiuto, in caso di verifica ex ante, o il rimborso dell'aiuto già concesso, in caso di verifica ex post).

|  |
| --- |
| Cumulo |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG*.

1. Se non è già stato indicato nel modulo di informazioni generali (parte I) e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o aiuti *de minimis* e su come verranno cumulati gli aiuti.

1. Se il punto 56 della CEEAG è applicabile alla misura o alle misure notificate, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma dei punti da 408 a 410 della CEEAG. Specificare, per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.

1. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale[[6]](#footnote-7), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.

|  |
| --- |
| Norme transitorie |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.11.3.5 della CEEAG.*

1. Indicare se la notifica in questione comprende aiuti non notificati concessi sotto forma di sgravi dai prelievi sull'energia elettrica a favore degli utenti ad alta intensità energetica nel periodo precedente la pubblicazione della CEEAG. In caso affermativo, spiegare in che modo l'aiuto non notificato è conforme al punto 419 della disciplina, lettere a) e b).

1. Indicare se la misura notificata istituisce un piano di transizione per evitare cambiamenti perturbatori del carico di prelievi delle singole imprese che non soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui alla sezione 4.11 della disciplina. In caso affermativo, rispondere alle domande successive di questa sezione.

1. In linea con il punto 416 della CEEAG, spiegare in che modo l'ammissibilità al piano di transizione sarà limitata alle imprese che i) soddisfacevano i criteri di ammissibilità di cui alla sezione 3.7.2 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e ii) hanno ricevuto aiuti sotto forma di sgravi dai prelievi in almeno uno dei due anni precedenti la modifica dei regimi di aiuti esistenti al fine di renderli conformi alla CEEAG. Indicare dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3).

1. Descrivere in che modo il piano di transizione comporterà un adattamento completo e progressivo alle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui alla sezione 4.11 della disciplina, in particolare in che modo l'intensità di aiuto diminuisce nel tempo e in che modo il massimale del valore aggiunto lordo aumenta nel tempo in linea con il calendario di cui al punto 417. Indicare dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3).

1. Indicare se il piano transitorio consentirà, in via eccezionale, intensità di aiuto fisse per l'intero periodo transitorio, a condizione che le imprese interessate riducano l'impronta di carbonio del proprio consumo di energia elettrica in linea con le condizioni di cui al punto 418 della CEEAG (ossia il 50 % del consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % da uno strumento quale un contratto di compravendita di energia elettrica o almeno il 5 % dalla produzione elettrica nel sito o in prossimità del sito). In caso affermativo, indicare dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3) e spiegare in che modo le autorità nazionali garantiscono e monitorano la conformità al punto 418.

|  |
| --- |
| Trasparenza |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 62) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 61 della CEEAG, confermare che le informazioni di cui al punto 58, lettera b), saranno disponibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, al fine di consentire l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato conformemente al TFUE.

|  |
| --- |
| *Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento* |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 della CEEAG.*

1. Al fine di verificare la conformità al punto 70 della CEEAG:
   1. confermare che la durata del regime è di massimo dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile;

* 1. confermare che, se lo Stato membro desidera prorogare la durata della misura oltre tale periodo massimo di dieci anni, deve notificare nuovamente la misura.

|  |
| --- |
| *Raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi* |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) e ai punti da 400 a 402 della CEEAG.*

1. In linea con il punto 75 della CEEAG, chiarire se la misura o le misure notificate contengono caratteristiche volte ad agevolare la partecipazione delle PMI. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali caratteristiche e giustificare in che modo gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione e dall'accettazione delle PMI alla misura o alle misure notificate superano i possibili effetti distorsivi.

1. Per quanto riguarda l'applicazione del punto 76, lettera c), della CEEAG, specificare se la misura o le misure di aiuto sono soggette a una scadenza temporale.

|  |
| --- |
| Valutazione |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al punto 76, lettera a) e al capo 5 (punti da 455 a 463) della CEEAG.*

1. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare alla presente scheda di informazioni complementari un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG[[7]](#footnote-8).

……………………………………………………………………………………………

1. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
2. presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;

………………………………………………………………………………….

1. confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;

………………………………………………………………………………….

1. indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.

………………………………………………………………………………….

1. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, nel caso in cui il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
2. chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;

…………………………………………………………………………………..

1. fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;

………………………………………………………………………………….

1. spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.

…………………………………………………………………………………..

1. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
2. indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;

1. confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.

|  |
| --- |
| 1. ***Relazioni e monitoraggio*** |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui alla sezione 6, punti 464 e 465, della CEEAG.

1. GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Si osservi che, per un regime di aiuti, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura. [↑](#footnote-ref-3)
3. Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica. [↑](#footnote-ref-4)
4. Nella definizione della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea (classificazione "NACE rev. 2"), a un livello di disaggregazione non superiore a otto cifre (livello "PRODCOM"). [↑](#footnote-ref-5)
5. Ad esempio dati riguardanti una percentuale significativa del valore aggiunto lordo a livello dell'UE del settore o sottosettore interessato. [↑](#footnote-ref-6)
6. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro. [↑](#footnote-ref-7)
7. Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: [https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting\_it#evaluation-plan](#evaluation-plan). [↑](#footnote-ref-8)